

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 19.2.2009 la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza del tribunale della stessa città in data 9.2.2007, che - per quanto rileva in questa sede - aveva dichiarato C. A. e D.M.L. colpevoli del reato di cui all'art. 595 c.p., comma 3, e, per l'effetto, aveva condannato il primo alla pena di Euro 1.500,00= di multa, il secondo alla pena di Euro 700,00= di multa ed entrambi in solido al pagamento alla persona offesa, a titolo di riparazione pecuniaria, della somma di Euro 3.500,00=, nonchè al risarcimento, in favore della parte civile costituita, dei danni, liquidati equitativamente in Euro 7.000,00=.

Al C. ed al D.M. era stato contestato di avere, il primo, quale autore dell'articolo, ed il secondo, quale autore delle espressioni riportate tra virgolette sia nel titolo che nel corpo dello stesso articolo, offeso la reputazione della dott.ssa Ca. C., direttrice dell'istituto penitenziario di (OMISSIS), mediante la pubblicazione di un articolo sul quotidiano " (OMISSIS)" del (OMISSIS) con il titolo "Carcere, per dirigerlo serve un uomo", il cui occhio a tutta pagina recitava "(OMISSIS) un sindacalista della CISL in campo dopo che l'ex numero uno e due agenti di polizia penitenziaria sono stati sospesi: la Ca. nel mirino".

Avverso la sopra citata sentenza della Corte d'appello di Salerno il C. ed il D.M. proponevano, per mezzo dei rispettivi difensori, separati ricorsi per cassazione.

Il difensore del C. deduceva violazione della legge penale (art. 595 co. 3 c.p.p) e vizio di motivazione, con riferimento alla conferma della responsabilità dell'imputato e, segnatamente, al mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, quanto meno sotto il profilo putativo.

I giudici di merito avrebbero disatteso i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di intervista, poichè il C., nell'articolo in questione, si sarebbe limitato a riportare tra virgolette le testuali dichiarazioni rese dal D. M. nell'intervista rilasciatagli. L'imputato, quindi, avrebbe svolto "un ruolo asettico", esercitando legittimamente il diritto di cronaca, in quanto il fatto in sè dell'intervista, in considerazione della qualità dei soggetti coinvolti e della materia oggetto di discussione, avrebbe presentato profili di interesse pubblico all'informazione.

In ogni caso, ricorrerebbe, nella specie, l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca, essendo la fonte interpellata dal giornalista di sicura qualità ed affidabilità, in relazione sia al contesto che all'argomento trattato.

Il difensore del D.M. deduceva:

1) Violazione di legge (artt. 51, 595 c.p., comma 3, art. 522 c.p.p.) e difetto di motivazione, con riferimento alla conferma della responsabilità dell'imputato ed in particolare al mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica sindacale.

Il D.M., nella veste di sindacalista della Cisl Fps provinciale di Caserta, si sarebbe limitato a riferire al giornalista, nel corso di un colloquio telefonico durato pochissimi minuti, fatti incontestabilmente veri e di sicuro interesse pubblico sulle gravi carenze strutturali e sulla gestione del carcere di (OMISSIS), nonché sui difficili rapporti sindacali con la dott.ssa Ca., direttrice di tale carcere.

In ordine alla frase attribuita nell'articolo al D.M. "sarebbe meglio una gestione al maschile" vi sarebbe stato un chiaro difetto di comprensione da parte del giornalista e del titolista, i quali avrebbero equivocato l'espressione come riferita alla Ca. e come riguardante una discriminazione di carattere sessuale e vi sarebbe stato, altresì, un evidente travisamento dei fatti da parte dei giudici di merito. Comunque, questa parte dell'articolo non sarebbe stata contenuta nella contestazione mossa all'imputato con conseguente difetto della stessa contestazione.

Un'attenta lettura dell'articolo dimostrerebbe inequivocabilmente che in nessun passaggio delle frasi attribuite al D.M., le quali sarebbero esclusivamente quelle riportate nelle prime due colonne, sarebbe rinvenibile una condotta diffamatoria.

Comunque, le modalità di "confezionamento" del pezzo giornalistico e la stesura del titolo, spesso non preparato nemmeno dall'articolista, non potrebbero certo essere imputate al D.M..

In ogni caso, sussisterebbe, in favore di quest'ultimo, la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, di cui ricorrerebbero i requisiti.

2) Violazione di legge (art. 62 bis c.p.) e difetto di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione.

3) Violazione di legge (art. 133 c.p.) e difetto di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena, che avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale.

Il ricorso proposto nell'interesse del C. deve essere rigettato, essendo le suaccennate censure infondate.

I giudici di merito, nelle sentenze di primo e di secondo grado, hanno giustificato la responsabilità del C. con motivazione ineccepibile ed aderente ai principi della giurisprudenza di legittimità.

Questa Corte Suprema, nella sua massima composizione, ha affermato:

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e contenenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca, l'individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito, che, se sorretta da adeguata e logica motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. Pen. SS.UU., 30.5.2001/16.10.2001, n. 37140, CED 219651).

Nel caso in esame, come ha correttamente rimarcato la corte territoriale, "la notizia pubblicata non consiste in alcun modo nel fatto stesso dell'intervista dell'imputato D.M.L.", essendo più propriamente la situazione della struttura carceraria di (OMISSIS).

D'altra parte, nell'articolo de quo, oltre alle dichiarazioni di altri sindacalisti (P., S. e ca.), sono riportati argomenti, frutto esclusivo della penna del C., quali la protesta inscenata dai detenuti nell'agosto del 2000 ed una lettera scritta da alcuni detenuti, che avrebbe rappresentato le "condizioni disumane" dei detenuti stessi, ricollegandone la permanenza alla gestione della Dott.ssa Ca..

I giudici di merito, quindi, correttamente, non hanno riconosciuto al C. l'invocata scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca.

Essa non sussiste neppure sotto il profilo putativo, non risultando l'imputato avere svolto alcuna verifica sulla notizia pubblicata. Ed invero la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è configurabile quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l'affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte (Cass. Pen. Sez. 5[^], 11.3.2005, n. 15643, CED 232134).

Il ricorso interposto nell'interesse del D.M. deve, parimenti, essere rigettato.

Con il primo motivo, il ricorrente, sostanzialmente, da un lato, deduce che non vi sarebbe diffamazione nel contenuto delle dichiarazioni rese dal D.M. e riportate nell'articolo e che, in ogni caso, il reato sarebbe

scriminato, essendo stato esercitato il diritto di critica sindacale, dall'altro lato, prospetta che non sarebbe stato rispettato il principio di correlazione tra contestazione e sentenza.

In ordine alla pretesa violazione del detto principio, sancito dall'art. 521 c.p.p., deve essere rilevato che la questione sarebbe stata posta tardivamente, in quanto la conseguente nullità ex art. 522 c.p.p., rientrando tra quelle a regime intermedio (Cass. Pen. Sez. 2^a, 29.1.2008, n. 9171, CED 239545), non è stata eccepita con i motivi di appello.

Nella specie, tuttavia, non sussiste violazione del surripetuto principio, fondato sulla salvaguardia del diritto di difesa, e, quindi, non ricorre alcuna nullità, poichè tutto il contesto dell'articolo incriminato è stato oggetto di contestazione e l'imputato è stato posto concretamente in condizione di difendersi (cfr. Cass. Pen. SS.UU., 19.6.1996/22.10.1996 n. 16, CED 205619).

Per quanto riguarda la dedotta esclusione della natura diffamatoria delle dichiarazioni del D.M. e l'invocata esimente dell'esercizio del diritto di critica, in primo luogo, deve essere osservato che ogni questione sollevata circa l'attribuzione allo stesso D.MICCO delle espressioni virgolettate non è proponibile in questa sede, trattandosi di questioni di merito e non di diritto.

In secondo luogo, deve essere rilevato che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la frase "sarebbe meglio una gestione al maschile", attribuita al D.M., "è oggettivamente diffamatoria ed è, da sola, idonea ad affermare la responsabilità sia dell'intervistato che dell'intervistatore". Invero, "si tratta di una dichiarazione che è certamente lesiva della reputazione della Ca., trattandosi di un suggerimento assolutamente gratuito, sganciato dai fatti e che costituisce una mera valutazione, ripresa a caratteri cubitali nel titolo, nel quale si puntualizza proprio la necessità (sottolineata dal verbo "servire") di affidare la direzione del carcere comunque ad un uomo".

I giudici di merito hanno, quindi, ritenuto insussistente l'invocata scriminante dell'esercizio del diritto di critica sindacale con argomentazioni congrue ed immuni da vizi logici e giuridici, rimarcando che "nella sostanza la censura che viene mossa alla Ca. è sganciata da ogni dato gestionale ed è riferita al solo fatto di essere una "donna" ... gratuito apprezzamento ... contrario alla dignità della persona perchè ancorato al profilo, ritenuto decisivo, che deriva dal dato biologico dell'appartenenza all'uno o all'altro sesso".

Il secondo ed il terzo motivo sono privi di fondamento, avendo i giudici di merito motivato, adeguatamente e correttamente, il trattamento sanzionatorio, adottato nei confronti del D.M..

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, liquidate in complessivi Euro 1.700,00= oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 4 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010